

Traduzione

Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici

Conchiusa a Nuova York il 14 dicembre 1973

Approvata dall'Assemblea federale il 29 novembre 1984¹

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985

Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985

(Stato 1° marzo 2019)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite² concernenti il mantenimento della pace internazionale e la promozione delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

Considerando che i reati commessi contro gli agenti diplomatici e le altre persone che godono di una protezione internazionale compromettono la sicurezza di tali persone e creano così una grave minaccia per il mantenimento delle normali relazioni internazionali, necessarie alla cooperazione tra gli Stati;

Ritenendo che la perpetrazione di questi reati costituisce un grave motivo di preoccupazione per la comunità internazionale;

Convinti della necessità di adottare urgentemente misure appropriate e efficaci per prevenire e reprimere questi reati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione:

1. l'espressione «persona che gode di una protezione internazionale» comprende:
 - a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano;
 - b) ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o altro agente di un'organizza-

RU 1985 439; FF 1984 I 461

¹ RU 1985 438

² RS 0.120

zione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, Può pretendere conformemente al diritto internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità domestica;

2. l'espressione «presunto autore del reato» comprende ogni persona contro la quale vi sono elementi di prova sufficienti per ritenere di primo acchito che essa ha commesso uno o più reati previsti all'articolo 2 o che vi ha partecipato.

Art. 2

1. L'atto intenzionale:

- a) di commettere un omicidio, un rapimento o un altro attacco contro la persona o la libertà di una persona che gode di una protezione internazionale;
- b) di commettere, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l'alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di una protezione internazionale, un attacco di natura tale da mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà;
- c) di minacciare di commettere un tale attacco;
- d) di tentare di commettere un tale attacco, o
- e) di partecipare quale complice a un tale attacco, è considerato da ogni Stato contraente come un reato ai sensi della propria legislazione interna.

2. Ogni Stato contraente rende questi reati passibili di pene appropriate che prendono in considerazione la loro gravità.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano in nessun modo l'obbligo che incombe a ogni Stato contraente, in virtù del diritto internazionale, di prendere ogni misura idonea a prevenire ulteriori offese alla persona, alla libertà o alla dignità di una persona che gode di una protezione internazionale.

Art. 3

1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all'articolo 2, nei casi seguenti:

- a) quando il reato è commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
- b) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato;
- c) quando il reato è commesso contro una persona che gode di una protezione internazionale ai sensi dell'articolo 1, la quale beneficia di questo statuto in virtù delle funzioni che esercita in nome di detto Stato.

2. Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito a questi reati quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato, conformemente all'articolo 8, verso uno qualsiasi degli Stati contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.

Art. 4

Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 2, segnatamente

- a) prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all'interno o all'esterno del loro territorio;
- b) scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.

Art. 5

1. Lo Stato contraente sul cui territorio sono stati commessi uno o più reati previsti all'articolo 2, se ha ragione di credere che un presunto autore del reato è fuggito dal suo territorio, comunica a tutti gli altri Stati interessati, direttamente o tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fatti pertinenti in merito al reato commesso e tutte le informazioni di cui dispone circa l'identità del presunto autore del reato.

2. Quando uno o più reati previsti all'articolo 2 sono stati commessi contro una persona che gode di una protezione internazionale, ogni Stato contraente che dispone di informazioni relative sia alla vittima sia alle circostanze del reato si sforza di comunicarle, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna, in tempo utile ed in forma completa, allo Stato contraente per conto del quale detta persona esercitava le sue funzioni.

Art. 6

1. Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato prende le misure idonee, conformemente alla propria legislazione interna, per assicurarne la presenza ai fini del perseguimento penale o dell'estradizione. Queste misure sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- a) allo Stato in cui il reato è stato commesso;
- b) allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza o, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio risiede in permanenza;

- c) allo Stato o agli Stati di cui la persona che gode di una protezione internazionale ha la cittadinanza o per conto del quale esercitava le sue funzioni;
 - d) a tutti gli altri Stati interessati, e
 - e) all'organizzazione intergovernativa di cui la persona che gode di una protezione internazionale è un funzionario, una personalità ufficiale o un agente.
2. Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:
- a) di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti oppure, se si tratta di una persona apolide, dello Stato che, a sua richiesta, accetta di proteggere i suoi diritti; e
 - b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

Art. 7

Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi si trova sottopone il caso senza eccezione alcuna e senza ritardi ingiustificabili alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna.

Art. 8

1. I reati previsti all'articolo 2, se non figurano nella lista dei casi d'extradizione previsti da un trattato d'extradizione in vigore tra gli Stati contraenti, vanno considerati come se vi fossero compresi. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d'extradizione in ogni trattato d'extradizione che sarà concluso tra di loro.

2. Se uno Stato contraente che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda d'extradizione da un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d'extradizione, lo Stato richiesto può, se decide di procedere all'extradizione, considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'extradizione per i reati ivi previsti. L'extradizione soggiace alle norme di procedura e alle altre condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati contraenti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d'extradizione sottostanti alle norme di procedura e alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Tra gli Stati contraenti, questi reati sono considerati ai fini dell'extradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 3.

Art. 9

A ogni persona contro la quale viene aperto un procedimento a causa di uno dei reati previsti all'articolo 2 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura.

Art. 10

1. Gli Stati contraenti si accordano l'assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all'articolo 2, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.

Art. 11

Lo Stato contraente nel quale un'azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica il risultato definitivo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati contraenti.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione dei trattati sull'asilo in vigore alla data d'adozione della Convenzione per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati. Uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

Art. 13

1. Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non venga risolta da negoziati è sottoposto all'arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d'arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.
3. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1974, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. 15

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d'adesione.

Art. 18

1. Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 19

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica tra l'altro a tutti gli Stati:

- a) le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione conformemente agli articoli 14, 15 e 16, come pure le notificazioni fatte in virtù dell'articolo 18;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 17.

Art. 20

L'originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 14 dicembre 1973.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° marzo 2019³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan	24 settembre 2003 A	24 ottobre 2003
Albania	22 gennaio 2002 A	21 febbraio 2002
Algeria*	7 novembre 2000 A	7 dicembre 2000
Andorra*	23 settembre 2004 A	23 ottobre 2004
Antigua e Barbuda	19 luglio 1993 A	18 agosto 1993
Arabia Saudita*	1° marzo 2004 A	31 marzo 2004
Argentina*	18 marzo 1982 A	17 aprile 1982
Armenia	18 maggio 1994 A	17 giugno 1994
Australia	20 giugno 1977	20 luglio 1977
Austria	3 agosto 1977 A	2 settembre 1977
Azerbaijan	2 aprile 2001 A	2 maggio 2001
Bahamas	22 luglio 1986 A	21 agosto 1986
Bahrein	16 settembre 2005 A	16 ottobre 2005
Bangladesh	20 maggio 2005 A	19 giugno 2005
Barbados	26 ottobre 1979 A	25 novembre 1979
Belarus*	5 febbraio 1976	20 febbraio 1977
Belgio	19 maggio 2004 A	18 giugno 2004
Belize	14 novembre 2001 A	14 dicembre 2001
Benin	31 luglio 2003 A	30 agosto 2003
Bhutan	16 gennaio 1989 A	15 febbraio 1989
Bolivia	22 gennaio 2002 A	21 febbraio 2002
Bosnia e Erzegovina	1° settembre 1993 S	6 marzo 1992
Botswana	25 ottobre 2000 A	24 novembre 2000
Brasile*	7 giugno 1999 A	7 luglio 1999
Brunei	13 novembre 1997 A	13 dicembre 1997
Bulgaria	18 luglio 1974	20 febbraio 1977
Burkina Faso	1° ottobre 2003 A	31 ottobre 2003
Burundi*	17 dicembre 1980 A	16 gennaio 1981
Cambogia	27 luglio 2006 A	26 agosto 2006
Camerun	8 giugno 1992 A	8 luglio 1992
Canada*	4 agosto 1976	20 febbraio 1977
Capo Verde	10 settembre 2002 A	10 ottobre 2002
Ceca, Repubblica	22 febbraio 1993 S	1° gennaio 1993
Cile	21 gennaio 1977 A	20 febbraio 1977

³ RU 1985 439, 1986 512, 1987 772, 1988 2076, 1990 1154, 2004 2985, 2005 4993, 2006 4205, 2008 621, 2009 3871, 2012 4205, 2015 683 e 2019 947.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cina*	5 agosto	1987 A	4 settembre	1987
Hong Kong	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	13 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	24 dicembre	1975 A	20 febbraio	1977
Colombia*	16 gennaio	1996 A	15 febbraio	1996
Comore	25 settembre	2003 A	25 ottobre	2003
Congo (Kinshasa)*	25 luglio	1977 A	24 agosto	1977
Corea del Nord*	1° dicembre	1982 A	31 dicembre	1982
Corea del Sud	25 maggio	1983 A	24 giugno	1983
Costa Rica	2 novembre	1977 A	2 dicembre	1977
Côte d'Ivoire	13 marzo	2002 A	12 aprile	2002
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	10 giugno	1998 A	10 luglio	1998
Danimarca	1° luglio	1975	20 febbraio	1977
Dominica	24 settembre	2004 A	24 ottobre	2004
Dominicana, Repubblica	8 luglio	1977 A	7 agosto	1977
Ecuador	12 marzo	1975	20 febbraio	1977
Egitto	25 giugno	1986 A	25 luglio	1986
El Salvador*	8 agosto	1980 A	7 settembre	1980
Emirati Arabi Uniti	25 febbraio	2003 A	27 marzo	2003
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Eswatini	4 aprile	2003 A	4 maggio	2003
Etiopia*	16 aprile	2003 A	16 maggio	2003
Figi	15 maggio	2008 A	14 giugno	2008
Filippine	26 novembre	1976 A	20 febbraio	1977
Finlandia*	31 ottobre	1978	30 novembre	1978
Francia*	26 agosto	2003 A	25 settembre	2003
Gabon	14 ottobre	1981 A	13 novembre	1981
Georgia	18 febbraio	2004 A	19 marzo	2004
Germania* **	25 gennaio	1977	24 febbraio	1977
Ghana*	25 aprile	1975 A	20 febbraio	1977
Giamaica*	21 settembre	1978 A	21 ottobre	1978
Giappone	8 giugno	1987 A	8 luglio	1987
Gibuti	1° giugno	2004 A	1° luglio	2004
Giordania	18 dicembre	1984 A	17 gennaio	1985
Grecia	3 luglio	1984 A	2 agosto	1984
Grenada	13 dicembre	2001 A	12 gennaio	2002
Guatemala	18 gennaio	1983	17 febbraio	1983
Guinea	22 dicembre	2004 A	21 gennaio	2005
Guinea equatoriale	7 febbraio	2003 A	9 marzo	2003
Guinea-Bissau	6 agosto	2008 A	5 settembre	2008
Guyana	12 settembre	2007 A	12 ottobre	2007

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Haiti	25 agosto	1980 A	24 settembre	1980
Honduras	29 gennaio	2003 A	28 febbraio	2003
India*	11 aprile	1978 A	11 maggio	1978
Iran	12 luglio	1978 A	11 agosto	1978
Iraq*	28 febbraio	1978 A	30 marzo	1978
Irlanda	30 giugno	2005 A	30 luglio	2005
Islanda	2 agosto	1977	1° settembre	1977
Isole Marshall	27 gennaio	2003 A	26 febbraio	2003
Israele* **	31 luglio	1980 A	30 agosto	1980
Italia**	30 agosto	1985	29 settembre	1985
Kazakistan	21 febbraio	1996 A	22 marzo	1996
Kenya	16 novembre	2001 A	16 dicembre	2001
Kirghizistan	2 ottobre	2003 A	1° novembre	2003
Kiribati	15 settembre	2005 A	15 ottobre	2005
Kuwait	1° marzo	1989 A	31 marzo	1989
Laos*	22 agosto	2002 A	21 settembre	2002
Lesotho	6 novembre	2009 A	6 dicembre	2009
Lettonia	14 aprile	1992 A	14 maggio	1992
Libano	3 giugno	1997 A	3 luglio	1997
Liberia	30 settembre	1975 A	20 febbraio	1977
Libia	25 settembre	2000 A	25 ottobre	2000
Liechtenstein*	28 novembre	1994 A	28 dicembre	1994
Lituania*	23 ottobre	2002 A	22 novembre	2002
Lussemburgo*	10 maggio	2006 A	9 giugno	2006
Macedonia del Nord	12 marzo	1998 S	17 novembre	1991
Madagascar	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Malawi*	14 marzo	1977 A	13 aprile	1977
Malaysia*	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Maldiva	21 agosto	1990 A	20 settembre	1990
Mali	12 aprile	2002 A	12 maggio	2002
Malta	11 novembre	2001 A	11 dicembre	2001
Marocco	9 gennaio	2002 A	8 febbraio	2002
Mauritania	9 febbraio	1998 A	11 marzo	1998
Maurizio*	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Messico	22 aprile	1980 A	22 maggio	1980
Micronesia	6 luglio	2004 A	5 agosto	2004
Moldova	8 settembre	1997 A	8 ottobre	1997
Monaco	27 novembre	2002 A	27 dicembre	2002
Mongolia*	8 agosto	1975	20 febbraio	1977
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico*	14 gennaio	2003 A	13 febbraio	2003
Myanmar*	4 giugno	2004 A	4 luglio	2004
Namibia	2 settembre	2016 A	2 ottobre	2016

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Nauru	2 agosto	2005 A	1° settembre	2005
Nepal	9 marzo	1990 A	8 aprile	1990
Nicaragua	10 marzo	1975	20 febbraio	1977
Niger	17 giugno	1985 A	17 luglio	1985
Nigeria	25 settembre	2012 A	25 ottobre	2012
Niue	22 giugno	2009 A	22 luglio	2009
Norvegia	28 aprile	1980	28 maggio	1980
Nuova Zelanda*	12 novembre	1985 A	12 dicembre	1985
Isole Cook	12 novembre	1985 A	12 dicembre	1985
Oman	22 marzo	1988 A	21 aprile	1988
Paesi Bassi*** a	6 dicembre	1988 A	5 gennaio	1989
Aruba	6 dicembre	1988 A	5 gennaio	1989
Curaçao	6 dicembre	1988 A	5 gennaio	1989
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	6 dicembre	1988 A	5 gennaio	1989
Sint Maarten	6 dicembre	1988 A	5 gennaio	1989
Pakistan*	29 marzo	1976 A	20 febbraio	1977
Palau	14 novembre	2001 A	14 dicembre	2001
Palestina	2 gennaio	2015 A	1° febbraio	2015
Panama	17 giugno	1980 A	17 luglio	1980
Papua Nuova Guinea	30 settembre	2003 A	30 ottobre	2003
Paraguay	24 novembre	1975	20 febbraio	1977
Perù*	25 aprile	1978 A	25 maggio	1978
Polonia	14 dicembre	1982	13 gennaio	1983
Portogallo*	11 settembre	1995 A	11 ottobre	1995
Qatar	3 marzo	1997 A	2 aprile	1997
Regno Unito**	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Akrotiri e Dhekelia	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Anguilla	16 novembre	1989	26 marzo	1987
Bermuda	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Gibilterra	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Guernsey	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Isola di Man	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Isole Caimane	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Isole Turche e Caicos	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Isole Vergini britanniche	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Jersey	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Montserrat	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	2 maggio	1979	1° giugno	1979

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Terra antartica britannica	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	2 maggio	1979	1° giugno	1979
Rep. Centrafricana	19 febbraio	2008 A	20 marzo	2008
Romania	15 agosto	1978	14 settembre	1978
Ruanda	29 novembre	1977	29 dicembre	1977
Russia	15 gennaio	1976	20 febbraio	1977
Saint Kitts e Nevis	28 luglio	2008 A	27 agosto	2008
Saint Vincent e Grenadine*	12 settembre	2000 A	12 ottobre	2000
San Marino	16 dicembre	2014 A	15 gennaio	2015
Santa Lucia*	12 novembre	2012 A	12 dicembre	2012
Santa Sede*	26 settembre	2012 A	26 ottobre	2012
São Tomé e Príncipe	12 aprile	2006 A	12 maggio	2006
Seicelle	29 maggio	1980 A	28 giugno	1980
Senegal	7 aprile	2006 A	7 maggio	2006
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	26 settembre	2003 A	26 ottobre	2003
Singapore*	2 maggio	2008 A	1° giugno	2008
Siria*	25 aprile	1988 A	25 maggio	1988
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	8 agosto	1985 A	7 settembre	1985
Sri Lanka	27 febbraio	1991 A	29 marzo	1991
Stati Uniti d'America*	26 ottobre	1976	20 febbraio	1977
Sudafrica	23 settembre	2003 A	23 ottobre	2003
Sudan	10 ottobre	1994 A	9 novembre	1994
Svezia	1° luglio	1975	20 febbraio	1977
Svizzera*	5 marzo	1985 A	4 aprile	1985
Tagikistan	19 ottobre	2001 A	18 novembre	2001
Thailandia*	23 febbraio	2007 A	25 marzo	2007
Togo	30 dicembre	1980 A	29 gennaio	1981
Tonga	9 dicembre	2002 A	8 gennaio	2003
Trinidad e Tobago*	15 giugno	1979 A	15 luglio	1979
Tunisia*	21 gennaio	1977	20 febbraio	1977
Turchia	11 giugno	1981 A	11 luglio	1981
Turkmenistan	25 giugno	1999 A	25 luglio	1999
Ucraina*	20 gennaio	1976	20 febbraio	1977
Uganda	5 novembre	2003 A	5 dicembre	2003
Ungheria	26 marzo	1975	20 febbraio	1977
Uruguay	13 giugno	1978 A	13 luglio	1978
Uzbekistan	19 gennaio	1998 A	18 febbraio	1998
Venezuela*	19 aprile	2005 A	19 maggio	2005
Vietnam*	2 maggio	2002 A	1° giugno	2002
Yemen*	9 febbraio	1987 A	11 marzo	1987

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Zambia	17 ottobre	2016 A	16 novembre	2016

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Al Regno in Europa.

Dichiarazione

Svizzera⁴

Il Consiglio federale svizzero interpreta l'articolo 4 e l'articolo 5 paragrafo 1 della convenzione nel senso che la Svizzera si impegna ad adempiere gli obblighi ivi contenuti alle condizioni previste dalla sua legislazione interna.

⁴ Art. 1 cpv. 1 del DF del 29 nov. 1984 (RU 1985 438).

